



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FRAVEZZI, CONTE, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, PAGLIARI, PALERMO, PANIZZA, ROMANO e ZELLER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2015

Modifiche agli articoli 13 e 15 della legge 10 aprile 1951, n. 287,  
in materia di formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende introdurre delle semplificazioni in materia di formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari e sugli accertamenti della commissione comunale di cui, rispettivamente, agli articoli 13 e 15 della legge 10 aprile 1951, n. 287, recante riordinamento dei giudizi di assise.

Secondo l'articolo 13, primo comma, della legge n. 287 del 1951 in ogni comune della Repubblica un'apposita commissione composta dal sindaco o da un suo rappresentante e da due consiglieri comunali provvede alla formazione di due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del comune in possesso di specifici requisiti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle corti di assise e nelle corti d'assise di appello.

Gli elenchi - secondo quanto prevede il successivo articolo 15 - «sono dalla commissione comunale compilati e integrati con la iscrizione di ufficio di tutti coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, non più tardi dei trenta giorni successivi allo scadere del termine di sessanta giorni stabilito nell'articolo precedente. Durante detto termine la commissione comunale accerta per ognuno degli iscritti il concorso delle condizioni richieste per la iscrizione operando le necessarie modificazioni. Gli elenchi completi sono trasmessi dal sindaco al Presidente del tribunale nella cui circoscrizione il comune è compreso, entro i primi dieci giorni del mese successivo al loro completamento».

Gli articoli citati prevedono che sia la commissione comunale a curare la formazione e l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari.

A tale proposito, si fa presente che, da diversi anni, grazie ad un sistema informatico (GPop) che il Ministero della giustizia, Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, ha predisposto per la gestione dei giudici popolari di corte d'assise e corte d'assise d'appello secondo quanto previsto dalla legge n. 287 del 1951, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari non avviene più manualmente.

Grazie infatti alla procedura informatica GPop, secondo quanto prevede lo stesso Ministero della giustizia, è necessario che i comuni forniscano ai tribunali competenti per territorio gli elenchi aggiornati dei cittadini idonei all'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle corti d'assise e corti d'assise d'appello. Tali elenchi devono essere forniti in formato *file* con contenuto sequenziale appositamente strutturato per permetterne la verifica e l'elaborazione automatizzata. Il *file* deve essere uno unico per i due albi e deve essere verificato prima di essere consegnato.

La procedura descritta è molto tecnica e non ha natura discrezionale per cui si ritiene, in un'ottica di semplificazione e di ottimizzazione dei procedimenti amministrativi, di attribuire le competenze sulla formazione e l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari al capo del responsabile dell'ufficio elettorale comunale. Tale attribuzione non comporta altresì alcun aggravio all'attività degli uffici comunali che già ora svolgono tutta l'attività preparatoria per la predisposizione degli elenchi citati.

Si fa presente, inoltre, che l'articolo 2, comma 30, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la for-

mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali prevede che: «Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni rife-

rimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale».

Pertanto, ad esclusione della nomina degli scrutatori di seggio in occasione di qualsiasi consultazione elettorale e dell'aggiornamento del relativo albo, come la commissione elettorale comunale non ha più competenze in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, analogamente si potrebbe porre in capo al responsabile dell'ufficio elettorale comunale la competenza in ordine alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari.

Il presente disegno di legge è composto da un solo articolo e riscrive gli articoli 13 e 15 della legge citata attribuendo direttamente ai responsabili degli uffici elettorali comunali competenze in materia di formazione e aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287, recante riordinamento dei giudizi di assise, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari*). - 1. In ogni comune della Repubblica sono formati a cura del responsabile dell'ufficio elettorale comunale due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli articoli 9 e 10 per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello».

2. L'articolo 15 della citata legge n. 287 del 1951 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - (*Accertamenti dell'ufficio elettorale comunale*). - 1. Gli elenchi sono compilati e integrati dal responsabile dell'ufficio elettorale comunale con la iscrizione di ufficio di tutti coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, non più tardi dei trenta giorni successivi allo scadere del termine di sessanta giorni stabilito nell'articolo 14.

Durante detto termine il responsabile dell'ufficio elettorale comunale accerta per ognuno degli iscritti il concorso delle condizioni richieste per la iscrizione operando le necessarie modificazioni.

Gli elenchi completi sono trasmessi dal responsabile dell'ufficio elettorale comunale al presidente del tribunale del mandamento nella cui circoscrizione il comune è compreso, entro i primi dieci giorni del mese successivo al loro completamento».